

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 67 del 12.11.2002

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 6 in data 5.03.2014

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 in data 15.03.2016

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 in data 25.06.2020

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 in data 31.03.2022

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 74 in data 27.11.2024

IL SINDACO

(Simone Sironi)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Seghizzi D.ssa Emanuela)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2 – definizione delle entrate.....	4
Art. 3 – agevolazioni, riduzioni e esenzioni.....	4
Art. 4 – rapporti con i contribuenti.....	5
TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE	5
CAPO 1 – INDIVIDUAZIONE E GESTIONE.....	5
Art. 5 – entrate tributarie comunali.....	5
Art. 6 – forme di gestione.....	5
Art. 7 – soggetti responsabili dei tributi	6
CAPO II – I CONTROLLI	6
Art. 8 – attività di controllo	6
Art. 9 – scelta delle azioni di controllo.....	7
Art. 9 bis – procedura di riscossione entrate tributarie.....	8
Art. 10 – sottoscrizione degli atti.....	8
Art. 11 – notificazione degli atti.....	8
Art. 11-bis Riscossione coattiva.....	9
Articolo 11 ter – Costi di elaborazione e notifica	9
CAPO III – SANZIONI.....	10
Art. 12 – Sanzioni.....	10
Art. 13 – cause di non punibilità.....	10
CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
Art. 14 – ambito di applicazione dell’istituto	11
Art. 15 – attivazione del procedimento	11
Art. 16 - procedimento ad iniziativa dell’ufficio.....	11
Art. 17 – procedimento ad iniziativa del contribuente.....	12
Art. 18 – effetti dell’invito a comparire	12
Art. 19 – atto di accertamento con adesione	13
Art. 20 – perfezionamento della definizione	13
Art. 21 – effetti della definizione.....	14

Art. 22 – riduzione delle sanzioni	16
CAPO V - STRUMENTI DEFLATTIVI.....	15
Art. 23 – contraddittorio preventivo.....	15
Art. 24 – Diritto di interpello.....	17
Art. 24bis – efficacia della risposta all’istanza di interpello	18
Art. 25 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	19
Art. 25bis - Esercizio del potere di autotutela facoltativa.....	19
CAPO VI – RISCOSSIONE E RIMBORSI	20
Art. 26 – Riscossione	20
Art. 27 – Rimborsi	20
Art. 28 – dilazioni di pagamento	21
Art. 29 – sospensione, compensazione e accollo del versamento	22
Art. 30 – limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	23
Art. 30bis – discarico per crediti inesigibili	23
CAPO VII – CONTENZIOSO	24
Art. 31 – contenzioso tributario	24
TITOLO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE	24
Art. 32 – individuazione	24
Art. 33 – soggetti responsabili	24
Art. 34 – gestione delle entrate	25
Art. 35 – modalità di pagamento	25
Art. 36 – attività di riscontro	26
Art. 37 – Omissione e ritardo nei pagamenti	26
Art. 38 – contenzioso	27
Art. 39 – riscossione coattiva	27
Art. 40 – crediti inesigibili o di difficile riscossione	28
Art. 41 – transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie	28
Art. 42 – rimborsi	28
Art. 43 – crediti di modesta entità	28
Art. 44 – dilazioni di pagamento.....	29
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 45 – modifiche del regolamento	29

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie e non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti.

Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i.

Il regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, disciplina, in particolare, le seguenti materie: a) forme di gestione delle entrate b) controlli (liquidazioni ed accertamenti) c) sanzioni d) accertamento con adesione e) strumenti deflativi f) riscossione e rimborsi g) contenzioso.

Per quanto attiene alla definizione e all'individuazione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative

I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi e le altre entrate si applicano in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2 – definizione delle entrate

Sono disciplinate dal seguente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali come meglio identificate nei successivi articoli, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e delle addizionali comunali alle imposte erariali.

Art. 3 – agevolazioni, riduzioni e esenzioni

Le agevolazioni, riduzioni e esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie oppure, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte del competente Organo.

Art. 4 – rapporti con i contribuenti

I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Sono ampiamente resi pubblici, mediante la stampa locale, il sito internet comunale, affissione di manifesti e ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo, le tariffe, le aliquote, i canoni, i prezzi, le modalità di computo, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, contribuenti o utenti, aventi carattere generale.

Presso i competenti uffici ai quali è affidata la gestione di ciascuna entrata e presso l'ufficio relazioni con il pubblico, dal momento della sua costituzione, vengono fornite tutte le informazioni attinenti alle entrate tributarie e non tributarie del Comune.

Eventuali informazioni o istanze possono essere chieste o presentate anche mediante posta elettronica da inoltrare all'apposito indirizzo del soggetto competente alla gestione dell'entrata a norma dei successivi articoli.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1 – INDIVIDUAZIONE E GESTIONE

Art. 5 – entrate tributarie comunali

Le entrate tributarie comunali sono costituite dalle entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 6 – forme di gestione

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, di accertamento e di riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 4461 :

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;

c) affidamento mediante convenzione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a completo o prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448, i cui soci privati siano scelti tra soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D. Lgs 446/974;

d)affidamento in concessione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/974;

e) ai concessionari di cui al D. Lgs. 13.4.1999 n. 112.

E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizione di uguaglianza o a criteri di più generale convenienza economica della scelta per l'ente, effettuata sulla base del quadro normativo vigente al momento dell'adozione dell'atto.

Art. 7 – soggetti responsabili dei tributi

Per ogni tributo di competenza dell'Ente viene designato con provvedimento del Sindaco, un responsabile per ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

A tali soggetti vengono affidate, mediante l'approvazione del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento analogo, le specifiche risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di cui sono responsabili.

Il responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, titolo di studio, capacità ed attitudine.

La responsabilità dell'attività amministrativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

CAPO II – I CONTROLLI

Art. 8 – attività di controllo

I responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente, nonché i soggetti di cui all'art. 6 provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle

dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente da legge o regolamenti.

In questa attività i soggetti di cui al primo comma si ispirano al principio di collaborazione con i contribuenti e procedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti e dei certificati e di ogni informazione in possesso del Comune o di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i.

Qualora ciò non risulti possibile verrà contattato il contribuente per i necessari chiarimenti e per l'accertamento di tutti i dati necessari all'attività di controllo. In presenza di incertezze in ordine a fatti o circostanze dalle quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione, il contribuente, a mezzo del servizio postale, deve essere preventivamente contattato ed invitato a chiarire, entro 30 giorni, la propria posizione. E' consentita l'emissione diretta di sanzioni in caso di possesso di dati certi o qualora, a causa di fattori esterni, non sia possibile rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti indicati nell'art. 6, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D.Lgs. 446/971 .

Il competente responsabile può affidare a terzi qualificati, con convenzione e previa esperimento di procedura ad evidenza pubblica, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9 – scelta delle azioni di controllo

I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o di analogo provvedimento, con il quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Nell'individuazione delle operazioni di controllo, l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. P) del D., Lgs 446/97, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI/IMU e TARI, la Giunta Comunale individua compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Il medesimo atto individua le modalità di riparto delle somme tra i dipendenti e rimane in vigore fino a esplicita modifica dello stesso.

Art. 9 bis – procedura di riscossione entrate tributarie

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10 – sottoscrizione degli atti

Gli atti sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, per i casi per i quali non è previsto il funzionario responsabile, dal responsabile del servizio.

In caso di affidamento a soggetti terzi di cui all'art. 6, gli atti sono sottoscritti dai soggetti medesimi.

Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

Art. 11 – notificazione degli atti

Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che a mezzo del messo comunale o da eventuale altro soggetto abilitato, anche mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento

direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 20 dicembre 1982 n. 890 e s.m.i.

Ai sensi dell'art 26 del D.P.R. n. 602/73, "La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 11-bis riscossione coattiva

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- il Comune di Agrate Brianza;
- l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 11 ter – costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad

un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023.

CAPO III – SANZIONI

Art. 12 – sanzioni

1. L'entità delle sanzioni entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, la cui applicazione compete al funzionario responsabile dell'imposta, viene determinata sulla base dei seguenti criteri generali:

- applicazione della sanzioni nella misura minima prevista dalla Legge nei casi in cui la violazione concretizzi un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, nei casi in cui la stessa è dovuta);
- applicazione della sanzione al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata o incompleta compilazione di questionari inviati dall'Ufficio, mancata esibizione di atti e documenti, ecc.);
- applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e sue modifiche e integrazioni in caso di omesso/tardivo/insufficiente versamento.
- è fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs 472/1997 così come modificato dal D.lgs 87/2024 (ravvedimento operoso)

Art. 13 – cause di non punibilità

E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

E' altresì esclusa la punibilità in caso di versamenti tempestivi effettuati ad ufficio incompetente, purchè essi vengano accreditati al Comune di Agrate Brianza.

Resta salva la facoltà dell'Ente del recupero delle somme eventualmente spese per il recupero di tali somme.

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14 – ambito di applicazione dell'istituto

L'accertamento delle entrate tributarie può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione.

Art. 15 – attivazione del procedimento

Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento b) su istanza del contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 oppure dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 16 - procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazione che rendano opportune l'instaurazione del contraddittorio ad accertamento formato, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica, nel quale siano indicati:

- a) Il tributo accertato e il relativo periodo di imposta
- b) Gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda l'avviso di accertamento suscettibile di adesione
- c) Il giorno e il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione
- d) La possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nelle attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 17 – procedimento ad iniziativa del contribuente

Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 18 – effetti dell'invito a comparire

La presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti.

In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ente, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 19 – atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 20 – perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00;

Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di cui al comma 1 e sulle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al tasso di interesse legale.

Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.

Per poter optare per il versamento rateale, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria) per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Se il contribuente non effettua il versamento dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.

Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro il termine di cui al precedente comma il contribuente, oltre all'attestazione del pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

Il mancato versamento dalla scadenza anche di una sola rata comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale del pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 21 – effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile dall'ufficio, salvo quanto previsto nel seguente comma. L'intervenuta definizione non

esclude, tuttavia, l'esercizio delle ulteriori attività accertativi e di controllo, nel caso di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e semprechè, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno € 26.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 22 – riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura del terzo del minimo (art. 1 comma 18, della Legge 220/2010) previsto dalla legge. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO V - STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 – Contraddittorio preventivo

Ai sensi dell'art. 6bis del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212, salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6 mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 24 – diritto di interpello

Il diritto di interpello, disciplinato a livello legislativo dall'art. 11 della L.212/2000 e riformulato dal D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato “*Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente*”, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. I soggetti legittimati, così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/2000 e successive modifiche.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 156/15 e contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo Decreto.

L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15.

Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15.

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000 e successive modifiche.

Art. 24bis – efficacia della risposta all'istanza di interpello

La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. Qualora la risposta su istanze ammissibili, non pervenga entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 25 – esercizio del potere di autotutela obbligatoria

L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona; b) errore di calcolo; b) errore sull'individuazione del tributo; c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale; d) errore sul presupposto d'imposta; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Art. 25bis - esercizio del potere di autotutela facoltativa.

Ai sensi dell'art. 10-quinquies legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto

espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO VI – RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 26 – Riscossione

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Il pagamento dei tributi, effettuato con modello di versamento non conforme a quello ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario.

La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, può essere affidata al Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi. Alternativamente la riscossione coattiva può essere effettuata, direttamente o mediante affidamento ai soggetti di cui all'art.53 del d.Lgs. 446/97, con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

Quest'ultima procedura è da considerarsi prioritaria per le entrate non tributarie e una eventuale diversa forma di riscossione dovrà essere adeguatamente motivata.

Sono attribuite al funzionario responsabile la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, nonché, in caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

Art. 27 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.

Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma erroneamente versata a questo Comune può essere direttamente riversata, mediante storno, al Comune di competenza.

Nel caso di esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione. Il funzionario responsabile o il responsabile del servizio in caso di entrata non tributaria, entro i termini previsti dalla normativa, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito chiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

Art. 28 – dilazioni di pagamento

Ai debitori di somme certe, liquide e esigibili, di natura tributaria e non tributaria, il funzionario responsabile o il responsabile del servizio o il soggetto affidatario della riscossione coattiva può concedere, in seguito a specifica domanda dell'interessato ed in ogni fase del procedimento di riscossione, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili;

In ogni caso l'importo minimo della rata concessa non deve essere inferiore ad € 50,00.

In considerazione della finalità sociale connessa alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in ordine alle entrate patrimoniali relative ai canoni di locazione immobili comunali, il responsabile del servizio potrà concedere, per il recupero dei crediti pregressi, dilazioni di pagamento fino a 72 rate mensili, nel rispetto dell'importo minimo della rata sopra indicata.

La situazione di temporanea difficoltà dovrà essere dichiarata dal richiedente con autocertificazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare le verifiche della veridicità della stessa.

La concessione di dilazioni di pagamento può avvenire solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni relative alla medesima tipologia di entrata.

Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateizzazione o della dilazione di pagamento, devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscriverne l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. –bis 9 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, alle condizioni e nei limiti di cui sopra, solo previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento, è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

Art. 29 – sospensione, compensazione e accollo del versamento

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati a

calamità naturali o eventi eccezionali, non prevedibili e che incidano in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previsti dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico o se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Regolamento.

Il funzionario responsabile può valutare, anche su specifica istanza del contribuente, di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati afferente il medesimo tributo (provvedimenti di rimborso disposti e non pagati e avvisi di accertamento non evasi).

Art. 30 – limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 15.5.1997 n. 12710, non è dovuto il versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali, ad esclusione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e di eventuali diversi importi previsti nel regolamento dei singoli tributi, è pari a € 11.

Inoltre, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, non si effettua il recupero della sanzione o della sanzione tributaria qualora l'ammontare, comprensivo della sanzione e degli interessi gravanti sul tributo, non superi la somma di € 20.

Non si procede al rimborso di somme, relative al semplice tributo con esclusione di interessi, inferiori a € 11 per ogni anno di imposta.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo30-bis - Discarico per crediti inesigibili

Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

CAPO VII – CONTENZIOSO

Art. 31 – contenzioso tributario

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie spetta all'organo di rappresentanza previsto dal vigente Statuto Comunale costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello.

Tale organo può delegare le proprie funzioni al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

La delega di funzioni prevista nel precedente comma può avvenire, oltre che per procura speciale, ossia riferita ad un singolo procedimento, anche con procura generale, riferita ad un numero indeterminato di procedimenti, con o senza limiti temporali.

Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente, cui può essere affidata anche la consulenza stragiudiziale in ordine ad uno o più procedimenti.

TITOLO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 32 – individuazione

Le entrate comunali non tributarie sono costituite da a) Rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori b) Proventi dei servizi pubblici c) Corrispettivi per concessione di beni demaniali d) Corrispettivi per alienazioni di beni di qualsiasi natura e) Qualsiasi altra somma spettante al comune per disposizione di leggi, regolamenti, convenzioni o a titolo di liberalità.

Art. 33 – soggetti responsabili

La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai responsabili di servizio generatori delle singole risorse di entrata.

I responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al settore finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 267/200011, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

I responsabili curano altresì che la documentazione trasmessa consenta la maggior facilità possibile di lettura e di estrapolazione dei dati di analisi e sintesi per la più rapida predisposizione degli atti di incasso.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al concessionario per la riscossione con cui il responsabile del servizio cura i rapporti e fornisce quanto necessario al buon esito dell'incasso del credito.

Art. 34 – gestione delle entrate

La gestione di ogni singola entrata di natura non tributaria, compresa l'attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è effettuata dal competente ufficio comunale secondo le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata.

La gestione di specifiche entrate di natura non tributaria può, inoltre, essere affidata a terzi mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale secondo le modalità di gestione previste all'art. 6.

Art. 35 – modalità di pagamento

In via generale e fermo restando le eventuali modalità eventualmente previste dalla legge e dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma di natura non tributaria spettante al Comune può essere pagata mediante

- a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – servizio di tesoreria
- d) Giroconti, bonifici, accreditamenti e altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale
- e) Assegno circolare
- f) Mediante carta di credito e bancomat presso i servizi abilitati o presso l'apposito sportello interno, se e quando attivato;
- g) attraverso gli strumenti di pagamento PagoPa

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del precedente comma, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 36 – attività di riscontro

I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico degli utenti o dei debitori dalle leggi o dai regolamenti. In questo ambito i funzionari si ispirano al principio di collaborazione con l'utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività.

Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art. 6.

La Giunta Comunale, su proposta motivata del Responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 37 – Omissione e ritardo nei pagamenti

La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo nei pagamenti delle somme non aventi natura tributaria è effettuata dal responsabile dell'entrata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario al fine della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

Tali avvisi di accertamento devono essere notificati in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 150/2011

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di pagamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione posta elettronica certificata.

Per somme complessivamente inferiori a € 500 il primo sollecito viene fatto a mezzo posta ordinaria.

Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica senza che sia necessaria la notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n.602/1973.

Art. 38 – contenzioso

Nelle controversie giudiziarie in materia di entrate non tributarie si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative e dallo statuto comunale. Nelle controversie amministrative e giudiziarie, i soggetti "terzi" previsti dall'art. 6, cui è affidata la gestione di una o più entrate, sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura generale o speciale.

Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal "soggetto terzo" di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

Art. 39 – riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate non tributarie può avvenire nelle forme previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Sono attribuite a ciascun responsabile di servizio la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il responsabile dell'entrata dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme di riscossione di cui al precedente comma.

Art. 40 – crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del servizio interessato, previa verifica del responsabile del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio sino a compimento del termine di prescrizione.

Art. 41 – transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Art. 42 – rimborsi

Il rimborso delle entrate non tributarie versate che risultano non dovute è disposto dal funzionario responsabile dell'entrata su richiesta del debitore o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione in copia dell'avvenuto pagamento. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi, il funzionario responsabile dell'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato della riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 43 – crediti di modesta entità

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore a € 20.

L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese e accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 44 – dilazioni di pagamento

Ai debitori di somme certe, liquide e esigibili, di natura non tributaria, i responsabili di ciascun tributo e di ciascuna entrata non tributaria possono concedere, inseguito a specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 28 del presente Regolamento per quanto applicabile ai crediti non tributari.

Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente/debitore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 – modifiche del regolamento

I responsabili delle entrate possono presentare alla Giunta Comunale, tramite il competente assessore al bilancio, eventuali proposte di modifica del presente regolamento. Qualora la Giunta Comunale condivida tali modifiche, quest'ultima presenta la medesima proposta al Consiglio Comunale

Le modifiche eventualmente approvate dal Consiglio Comunale entrano in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la modifica.

Art.45 – bis – Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento si intende applicabile dal 01.01.2025.